

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1048)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta dell'11 maggio 1960 (V. Stampato n. 1900)*

presentato dal Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SEGNI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 16 MAGGIO 1960

**Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui al comune di Roma
per il potenziamento della rete autofilotraviaria in relazione alle esigenze
derivanti dalle manifestazioni olimpiche.**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma mutui per complessive lire 6.083.500.000 da servire per l'esecuzione di opere per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature aziendali dell'A.T.A.C. e della « Stefer » e per l'acquisto di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile delle aziende stesse, in relazione alle esigenze derivanti dalle manifestazioni olimpiche.

I mutui sono somministrati in base ad autorizzazioni rilasciate dal Ministero dello interno con riferimento agli atti della spesa vistati dai competenti Uffici tecnici statali.

Art. 2.

I mutui di cui al precedente articolo sono di diritto garantiti dallo Stato. Per la quota parte dei mutui stessi che, in relazione agli scopi di cui al precedente articolo, risulti già concessa alla data di entrata in vigore della presente legge, la garanzia dello Stato sostituisce quella prestata dal comune di Roma.

Art. 3.

In relazione alla garanzia statale prestata ai sensi del precedente articolo, ove l'Ente mutuatario non paghi le rate di ammortamento alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro provvederà, dietro semplice noti-

fica dell'inadempienza e senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dallo articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Ente mutuatario.